


# COMUNE DI RABBI

## PROVINCIA DI TRENTO



**PIANO OPERATIVO  
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ  
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DEL COMUNE DI RABBI  
ANNO 2015**

- 1 -



Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D - 38020 RABBI (TN)  
Tel. (0463) 984 032 - Fax. (0463) 984 034 - C.F. 00279660229  
E.MAIL [comune@comune.rabbi.tn.it](mailto:comune@comune.rabbi.tn.it) - PEC [comune@pec.comune.rabbi.tn.it](mailto:comune@pec.comune.rabbi.tn.it)

## PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI RABBI - ANNO 2015

Il protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2015, sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015, codifica l'obbligo dell'approvazione da parte degli Enti Locali del cd. "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali".

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica Relazione tecnica che evidenzia:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc);
- il dettaglio dei risparmi da conseguire.

I tempi di operatività sono:

- entro il 31 marzo 2015: redazione del piano operativo di razionalizzazione che, nel caso dei Comuni compete al Sindaco;
- entro 31/12/2015: conseguimento in tutto o in parte del risultato della riduzione;
- entro il 15 marzo del 2016: redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016. La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

La norma sopra richiamata fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della legge 24.12.2007 N. 244 e ss.mm. (finanziaria 2008) i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'*exit* degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione.

Anche il Comune di Rabbi è interessato dalla suddetta normativa tenuto conto che nel corso degli anni questo Ente, oltre ad interventi nel settore dei servizi pubblici, ha assunto varie partecipazioni, alcune delle quali di limitata entità, in società che svolgono attività, diverse dall'erogazione di servizio pubblico, ma d'interesse per la collettività amministrata. Obiettivo dell'Amministrazione locale era e rimane quello della soddisfazione della domanda di pubblici servizi, quantitativamente crescente ma, soprattutto, più complessa e sofisticata sotto il profilo qualitativo. Altro obiettivo era quello di partecipare ad iniziative che potessero generare ricadute significative sul territorio in termini economici, ambientali e quindi con ampie ricadute sociali. In quest'ottica si era provveduto

a esternalizzare o definire partecipazioni per gestire alcuni servizi e attività a carattere imprenditoriale secondo principi e regole che garantissero da un lato maggior efficienza e efficacia, ma anche non escludessero completamente il Comune dalla definizione delle politiche di gestione come di seguito evidenziato.

I comuni, tra gli altri, a decorrere dal 01.01.2015 devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

Inoltre la norma individua nei Sindaci gli organi che, in Comuni come quello di Rabbi, devono definire e approvare gli interventi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dall'Ente.

Per documentare le suddette partecipazioni si ritiene utile partire da quanto riportato nella deliberazione consiliare n. 8 dd. 18.03.2009 con la quale si fotografava e documentava la seguente situazione:

#### **A) SOCIETÀ CHE SVOLGONO SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

**A1) Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.** (quota partecipazione 0,014%) società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege di supporto ad attività istituzionali nel settore della gestione dei servizi pubblici di trasporto. La società può essere mantenuta da questo Comune nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 e s.m..

**A2) Trentino Riscossioni S.p.A.** (quota partecipazione 0,014%): società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege di supporto ad attività istituzionali nel settore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate del Comune. La società può essere mantenuta da questo Comune nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 e s.m.. La partecipazione alla società da parte di questo Comune è stata deliberata con provvedimento del Consiglio Comunale n° 34 dd. 06.10.2011.

#### **B) SOCIETÀ AVENTI AD OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI**

**B1) Informatica Trentina S.p.A.** (quota partecipazione 0,0124%); società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi, disciplinati ex lege, di supporto ad attività istituzionali nel settore dell'informatica e telematica. La società può essere mantenuta da questo Comune nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 e s.m.. La partecipazione alla società da parte di questo Comune è stata deliberata con provvedimento del Consiglio Comunale n° 32 dd. 30.07.2009.

**B2) Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa** (quota partecipazione 0,42%); attività qualificabile come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni

proprie dell'Ente quali assistenza e consulenza in materie di interesse e rappresentanza a livello istituzionale. La società può essere mantenuta da questo Comune nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 e s.m..

### **C) SOCIETÀ CHE PRODUCONO BENI E/O SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DIVERSE DAI SERVIZI PUBBLICI**

**C1) Trentino Trasporti S.p.a.** (quota partecipazione 0,01041%); società che realizza e gestisce il patrimonio infrastrutturale (mobili e immobili) funzionale alla gestione del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano da parte della partecipata Trentino Esercizio S.p.A.. La Trentino Trasporti S.p.A. mette a disposizione della Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. tutti i beni necessari alla gestione del servizio pubblico mediante un contratto di affitto di azienda. La prima è pertanto società le cui scelte strategiche di allocazione degli investimenti rivestono senza dubbio un ruolo fondamentale per lo sviluppo del trasporto pubblico e più in generale per la mobilità sul territorio comunale e di valle, scelta coerente a quanto disposto dalla Giunta provinciale con deliberazione 14 marzo 2008, n. 663, su conforme parere del Consiglio delle Autonomie Locali, che nei predetti termini ha approvato la riorganizzazione del settore.

**C2) Azienda di Promozione Turistica della Valle di Sole, Peio e Rabbi soc. cooperativa** (quota partecipazione 2,809%); attività di valorizzazione e qualificazione turistica del territorio la cui partecipazione è disciplinata ex L.P. 8/2002; assicura servizi legati alle esigenze specifiche di un territorio che ha sviluppato negli anni una forte vocazione turistica.

**C3) Noce Energia Servizi S.r.l. - Società in liquidazione** - (quota partecipazione 2,15); totalmente pubblica, con operatività nel settore dell'energia e del gas. Nata per concorrere, nella fase del rinnovo delle concessioni, alla gara che la P.A.T. doveva indire, recentemente si è attivata per realizzare l'anello di chiusura della rete gas tra Cles e Tione a vantaggio della metanizzazione dei territori di riferimento (D.Lgs. 164/2000 e s.m.). Peraltro in data 16 gennaio 2015 l'Assemblea della Società, accertata l'impossibilità di continuare l'attività aziendale ed essendo largamente prevalente presso i soci l'intenzione di sciogliere anticipatamente la società, ha deliberato lo scioglimento anticipato della stessa.

**C4) Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.** (quota partecipazione 0,001397%) società che gestisce gli impianti di risalita nelle stazioni turistiche di Folgarida e Marilleva e delle località collegate, a cui fanno riferimento le strutture turistiche e la popolazione residente in questo Comune. La partecipazione azionaria di questo Comune nella società può essere mantenuta nel rispetto di quanto previsto alla L. 244/2007 – art. 3 – commi 27 – 29, tenuto conto che la

L.P. 21.04.1987 n. 7 qualifica come "Servizio pubblico" gli impianti di trasporto a fune, che quindi vengono classificati come servizi pubblici di interesse generale. In tal senso si è espressa anche recentemente la Corte dei Conti – Sezione di controllo sugli atti della Provincia Autonoma di Trento – con propria deliberazione n. 3/2009 dd. 14.01.2009.

**C5) Rabbies Energia 1 S.r.l.** (quota di partecipazione 51,00%) società costituita con il Comune di Malé e PVB Power (socio privato) per lo sfruttamento a fini idroelettrici dell'acqua che la Provincia Autonoma di Trento ha assegnato in concessione sul torrente Rabbies. La società è stata costituita al fine di poter superare le difficoltà connesse con l'ottenimento della concessione di derivazione idrica, tenuto conto che anche il Comune di Malé ed il socio privato avevano presentato analoga istanza sul medesimo torrente. In questo modo è stato possibile trovare un accordo e quindi garantire agli Enti pubblici (Comuni di Rabbi e Malé) entrate che potranno contribuire in maniera rilevante alla crescita economica e sociale della popolazione locale; in caso contrario ed in mancanza del predetto accordo molto difficilmente si sarebbe potuto raggiungere l'obbiettivo sperato. Attualmente la società, dopo aver completato i lavori di realizzazione delle opere necessarie per la derivazione idrica a fini idroelettrici, hanno iniziato la produzione dal 1° maggio 2014. I rilevanti investimenti necessari per le predette opere non consentono nei primi anni di produzione l'acquisizione di risorse per le casse comunali; certamente la centrale garantirà un rilevante introito finanziario per questo Ente, superato il primo periodo di difficoltà connesso con gli elevati costi iniziali.

**C6) Rabbies Energia 2 S.r.l.:** (quota di partecipazione 21,60%) analogamente a quanto indicato con Rabbies Energia 1 S.r.l. anche Rabbies Energia 2 S.r.l. è società costituita con il Comune di Malé e PVB Power (socio privato) per lo sfruttamento a fini idroelettrici dell'acqua che la Provincia Autonoma di Trento ha assegnato in concessione sul torrente Rabbies mediante concessione a cascata. La società è stata costituita al fine di poter superare le difficoltà connesse con l'ottenimento della concessione di derivazione idrica, tenuto conto che anche il Comune di Malé ed il socio privato avevano presentato analoga istanza sul medesimo torrente. In questo modo è stato possibile trovare un accordo e quindi garantire agli Enti pubblici (Comuni di Rabbi e Malé) entrate che potranno contribuire in maniera rilevante alla crescita economica e sociale della popolazione locale; in caso contrario ed in mancanza del predetto accordo molto difficilmente si sarebbe potuto raggiungere l'obbiettivo sperato. Attualmente la società, dopo aver completato i lavori di realizzazione delle opere necessarie per la derivazione idrica a fini idroelettrici, hanno iniziato la produzione dal 1° maggio 2014. I rilevanti investimenti necessari per le opere non consentono nei primi anni di produzione l'acquisizione di risorse per le casse comunali; certamente la centrale garantirà un rilevante

introito finanziario per questo Ente, superato il primo periodo di difficoltà connesso con gli elevati costi iniziali.

**C7) Terme di Rabbi S.r.l.:** (quota partecipazione 83,744%) ha per oggetto la gestione dello stabilimento termale di Rabbi e delle strutture ricettive collegate, nonché le attività turistiche correlate nell'ambito del Comune di Rabbi. L'art. 3 dello Statuto specifica in dettaglio l'attività che può svolgere la predetta società comunque finalizzate alla promozione degli impianti termali e turistici della Val di Rabbi, ivi compresa l'organizzazione dei soggiorni in alberghi, residence, villaggi turistici, appartamenti e simili dislocati sul territorio dello stesso comune. In tal senso la società costituisce strumento fondamentale a disposizione del Comune di Rabbi per la crescita economica e sociale dell'intero territorio comunale e della popolazione ivi residente. Ciò giustifica i rilevanti sforzi, anche sotto il profilo finanziario, che questo Comune ha sostenuto e continua a sostenere valutando tutt'ora il predetto strumento pienamente valido per il perseguimento delle finalità di crescita del proprio territorio. Attualmente l'attività della società si concentra nella gestione del centro termale e dell'annesso Grand Hotel Rabbi, in larga parte ma non esclusivamente utilizzato da turisti che lo frequentano per poter accedere ai servizi termali.

**C8) Traforo Cles – Malé S.p.A.:** (quota partecipazione 2,00%) Con deliberazione n. 32 del 27.11.2013 il Consiglio comunale ha preso atto che l'assemblea ordinaria della Società il 20.11.2013 ha deliberato l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed il relativo piano di riparto in favore dei Soci. Conseguentemente a far data dal 21.11.2013 la Società ha cessato definitivamente la propria attività.

Il Comune di Rabbi non possiede altre partecipazioni societarie.

L'obiettivo della razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute da questo Ente deve essere realizzato nel rispetto dei criteri evidenziati all'art. 1 – comma 611 della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015) mentre il successivo comma 612 evidenzia la tempistica con cui questo Comune deve operare.

In tal senso è opportuno precisare che tutte le partecipazioni azionarie (ad esclusione delle società Rabbies Energia 1 S.r.l., Rabbies Energia 2 S.r.l. e Terme di Rabbi S.r.l.) sono possedute dal Comune di Rabbi i quota assai limitata ed in nessuna di esse questo Ente assume la qualifica di socio di riferimento; ciò significa che il Comune di Rabbi non ha la concreta possibilità di influire sulle decisioni del Consiglio di Amministrazione e quindi di ricavare eventuali vantaggi da una razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Inoltre le predette partecipazioni societarie sono in gran parte riferite a cosiddette "Società di Sistema" (quali Trentino Riscossioni S.p.A., Informatica

Trentina S.p.A., Trentino Trasporti S.p.A., Trentino Trasporti Esercizio Spa) la cui adesione è legittimata dalla Legge istitutiva delle Società medesime, come affermato dalla Corte dei Conti (delibera n. 10/2014).

Conseguentemente per le predette società il Comune di Rabbi intende mantenere la situazione attuale nel rispetto di quanto indicato all'art. 1 commi 611 – 612 della Legge 23.12.2014, n. 190, il tutto come meglio specificato nel presente Piano Operativo e nell'allegata Relazione tecnica.

Relativamente alle società controllate da questo Ente in quanto in possesso della quota azionaria di maggioranza (Rabbies Energia 1 S.r.l. e Terme di Rabbi S.r.l.) o quota di controllo unitamente all'altro socio pubblico - Comune di Malé (Rabbies Energia 2 S.r.l.), preliminarmente alla valutazione del loro stato generale di salute e/o delle criticità da rilevare in ordine alla partecipazione azionaria di questo Ente, pare opportuno evidenziare che con Deliberazione Consiliari n° 20 dd. 10.07.2014 è stato approvato il Protocollo per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alla società Terme di Rabbi S.r.l., mentre con successiva deliberazione n° 25 dd. 23.10.2014 veniva approvato il medesimo documento relativo alla società controllata Rabbies Energia 1 S.r.l. e con Deliberazione n° 26 dd. 23.10.2014 il Consiglio Comunale provvedeva alla presa atto ed approvazione Protocollo per l'individuazione di contenimento delle spese relative alla società controllata Rabbies Energia 2 S.r.l. (della quale questo Comune detiene, unitamente al Comune di Malé, la quota societaria di maggioranza).

La concreta applicazione delle direttive impartite da questo Comune con i Protocolli sopra richiamati certamente contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa da sempre perseguiti da quest'Amministrazione e pure richiamati nelle relative disposizioni della Legge di Stabilità 2015.

Tuttavia è opportuno evidenziare come le società Rabbies Energia 1 S.r.l. e Rabbies Energia 2 S.r.l. abbiano iniziato la propria attività (produzione di energia elettrica mediante sfruttamento di derivazione idrica dal torrente Rabbies) solo dal 1° maggio 2014, a seguito dell'ultimazione dei lavori di realizzazione delle due centraline e delle connesse opere di adduzione idrica. Inoltre è necessario rilevare come la concessione provinciale non consenta la derivazione nei mesi di marzo ed aprile, mentre questa risulta estremamente limitata nei mesi di gennaio e febbraio (ciò nel rispetto delle imposizioni stabilite dalla Provincia Autonoma di Trento nell'atto di concessione a derivare dal torrente Rabbies). Da quanto sopra appare evidente come l'attività produttiva delle due società sia di fatto appena iniziata ma comunque gli elementi di cui già attualmente quest'Amministrazione è in possesso in ordine alla resa finanziaria dell'investimento sono tali da poter ragionevolmente supporre un riscontro positivo per le casse comunali, ovviamente superata la prima fase di ammortamento dei costi derivanti dall'investimento iniziale.

Si ritiene pertanto e sulla scorta di quanto sopra evidenziato che sussistano giustificate motivazioni per il mantenimento delle due società, ferma restando l'attenta e costante valutazione di questo Comune circa le modalità di gestione che saranno sempre improntate al maggior contenimento possibile dei costi.

Per quanto riguarda la società Terme di Rabbi S.r.l. questo Ente ritiene di dover confermare il proprio impegno tenuto conto di quanto evidenziato nell'analisi condotta al punto C7) del presente Piano di razionalizzazione nonché del fatto che, a seguito di gara condotta a livello Europeo, è stato individuato nella predetta società il soggetto gestore del compendio turistico termale in località Fonti di Rabbi ed il contratto sottoscritto tra le parti a seguito della predetta procedura di gara prevede, all'art. 3 - DURATA – scadenza al 31 dicembre 2018. Il successivo 2° comma stabilisce che *"Il contratto proseguirà per ulteriori quattro anni (fino al 31 dicembre 2022) come prescritto dal bando, a seguito di richiesta del Comune che dovrà essere inoltrata con lettera A/R e che dovrà pervenire all'operatore economico entro il 30 giugno dell'ultimo anno solare della gestione"*. Alla luce di quanto sopra ed in considerazione dalla funzione di volano per la crescita turistica, economica e sociale della Valle da sempre attribuita dalle diverse Amministrazioni di questo Comune alla Terme di Rabbi S.r.l., si ritiene che sussistano validi e giustificati motivi per il mantenimento della medesima nel rispetto dei criteri fissati all'art. 1 – comma 611 della richiamata Legge di Stabilità 2015 fermo restando l'impegno continuo di quest'Amministrazione a monitorare la corretta ed economica gestione dell'attività condotta dalla società medesima.

Conseguentemente il Comune di Rabbi intende mantenere la situazione attuale relativamente alle società Rabbies Energia 1 S.r.l., Rabbies Energia 2 S.r.l. e Terme di Rabbi S.r.l. nel rispetto di quanto indicato all'art. 1 commi 611 – 612 della Legge 23.12.2014, n. 190, il tutto come meglio specificato nel presente Piano Operativo e nell'allegata Relazione tecnica.

Rabbi, li 20/04/2015

Prot. n. 1836



IL SINDACO  
Lorenzo Cicolini

Allegato: Relazione Tecnica